



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Provincia di Siracusa

DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI - SETTORE 1
N. 127 del 16-11-2023

Numero Registro Generale 2526 del 16-11-2023

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - STABILI E VARIABILI - EX ART. 79 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022. ANNO 2023.

IL RESPONSABILE I SETTORE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 06/06/2023 e ss.mm.ii. di proroga degli incarichi conferiti ai responsabili dei servizi, con conferimento delle funzioni direttive e di gestione ed attribuzione indennità di posizione e di risultato;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 21 del 20/04/2023, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio 2023/2025, e documenti allegati;

PREMESSO che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo _____) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

CHE in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

CHE, rispettivamente, gli artt. 79 e 80 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE il c. 1. dell'art. 79 del su citato CCNL prevede che:

1. *“La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori

oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento

al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”;

CHE il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1 come di seguito riportato:

2. “Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

- i commi 3 e 4 del predetto articolo indicano le risorse che possono essere quantificate, anche una tantum, per alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

- i commi 5, 6 e 7 dettano specifiche indicazioni operative e richiamano la disciplina di costituzione del fondo risorse decentrate dall'anno 2023, con disapplicazione delle clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate nello stesso articolo 79;

ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge

ed in particolare l'art. 1, comma 557,

come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;

- la Legge n.147/2013 (Legge che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: “A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del

precedente periodo”;

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 (legge ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione

VISTA la Circolare MEF – RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RILEVATO che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge ha previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*

CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

RILEVATO che anche per l'anno 2018, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso;

DATO ATTO, giusta D.D. n. 2521/2022 R.G., che per questo ente il limite 2016 "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato riquantificato in € 227.629,44;

ACCERTATO, come da D.D. n. 2521/2022 R.G., che per l'anno 2018 il valore limite "invalicabile" del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato riquantificato in €226.911,73 e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 122 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 1.859,93;

VISTO E RICHIAMATO ancora l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d.

che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la

definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell’art. 33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell’art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo “regime assunzionale” e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

VISTI i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 e del 16/11/2022;

RICHIAMATO l’art. 67 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate: costituzione” e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*;

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

RICHIAMATO ancora l’art. 79 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate: costituzione” e più specificatamente i seguenti commi:

3. *In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.*

4. *Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di*

legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

CHE necessita provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate riguardanti la determinazione delle risorse variabili ex art. 79 comma 2 e segg. del C.C.N.L. 16/11/2022, previste nel Bilancio di previsione 2023/2025, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.111 del 14/11/2023 avente d oggetto: Art. 79, comma 3, CCNL 16 novembre 2022. Stanziamento risorse incrementalmente per salario accessorio per un importo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i principi riguardanti gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorio;

RICHIAMATA la comunicazione a firma della scrivente, quale Responsabile I° Settore, prot. n. 22956 del 01/08/2023 di richiesta trasmissione specifiche comunicazioni settoriali inerente le voci e le relative poste finanziarie di salario accessorio del personale dipendente da prevedere tra le voci decentrate variabili per il corrente anno;

RICHIAMATE le comunicazioni di riscontro pervenute in merito alle risorse variabili dell'anno 2023: note prot. nn. 24107 del 10/08/2023, 36070 del 14/11/2023, 28381 del 14/09/2023, 36180 del 15/11/2023, 24192 del 11/08/2023 e 34991 del 07/11/2023;

ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato riquantificato in € 226.911,73 e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 122 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad €1.859,93;

CHE per l'anno 2023, relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2023 pari a n.104 unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € 226.911,73, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate stabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2023, è quantificato in complessivi € 227.182,56, di cui €189.502,66, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 37.679,90 non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei

dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate variabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2023, è quantificato in complessivi € 253.675,28, di cui €37.409,07 quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed €216.266,21 non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

RITENUTO, pertanto, costituire, per l'anno 2023 il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte stabile e variabile - ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, in complessivi €480.857,84 di cui € 226.911,73 quantificate e ridotte nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 253.946,11 quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (risorse

TENUTO CONTO che il suddetto Fondo per le risorse decentrate 2023 - Parte stabile e variabile, così come sopra definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n.296/2006 e quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2018, rispetto alla media del triennio 2011/2013;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2023, così come complessivamente quantificato nell'allegato prospetto A, risulta, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO che il parere in ordine alla presente costituzione è da acquisire in uno al parere sulla ripartizione/utilizzo delle risorse annuali de quo;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 anno 2023, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

RITENUTO altresì di demandare ai Responsabili di Settore dell'Ente, per quanto di competenza, l'adozione dei provvedimenti necessari alla successiva attuazione degli accordi di cui trattasi;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati:

DI COSTITUIRE, per l'anno 2023, il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte stabile - ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, in complessivi in complessivi € 227.182,56, di cui € 189.502,66, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 37.679,90 non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DI COSTITUIRE, per l'anno 2023, il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte variabile - ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, in complessivi € 253.675,28, di cui €37.409,07 quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed €216.266,21 non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, giusti impegni ed imputazioni delle spese nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2023, disposti da parte di ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;

DI COSTITUIRE, pertanto, il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022, per l'anno 2023, in complessivi €480.857,84 di cui € 226.911,73 quantificate e ridotte nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 253.946,11 quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (risorse

DI DESTINARE le suddette risorse pari a complessivi €480.857,84, così come quantificate, al "Fondo risorse decentrate: utilizzo" ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022;

DI DARE ATTO che, relativamente alla parte stabile del Fondo, la somma di €91.797,77, è imputata per € 48.857,77 oltre oneri riflessi negli interventi e vari capitoli di spesa degli stipendi del personale dipendente del Bilancio di competenza 2023 e finanzia per € 30.256,78 il differenziale storico per la progressione economica orizzontale in atto e per € 18.600,99 l'indennità di comparto a carico del fondo, ed € 42.940,00 è imputata all'ex cap. 2865, oltre la spesa per contributi previdenziali, res.2020-2022 del Bilancio di competenza 2023 e finanzia la P.E.O. prevista ed in itinere degli anni 2020-2021 e 2022;

DI ASSUMERE formale impegno di spesa a copertura della somma di € 42.940,00 quale spesa necessaria per la corresponsione anche per il 2023 della P.E.O. in itinere anni 2020, 2021 e 2022 già assegnata al fondo P.E.O. e la rimanente spesa di €159.911,16, quale somma a disposizione per la contrattazione, oltre che degli oneri riflessi ed IRAP;

DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 202.851,16 nascente dal presente provvedimento, oltre gli oneri riflessi pari ad € 49.060,01 e l'IRAP pari ad €17.521,43, alle seguenti missioni del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 - annualità 2023;

- quanto ad € 202.851,16 alla Missione 01 - Prog. 10 cod. int. U 1.01.01.01.004 - cap. 2865- alla voce " Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi " - esigibilità 2023;

- quanto ad € 48.278,58 alla Missione 01 - Prog. 10 cod. int. U 1.01.02.01.001 - cap. 2865-20 alla voce "Oneri riflessi su incentivi al personale" - esigibilità 2023;

- quanto ad € 17.242,35 alla Missione 01 -Prog. 10 cod. int. U 1.02.01.01.001 - cap. 510-10 alla voce "Imposta regionale sulle attività produttive"- esigibilità 2023;

DI DARE ATTO che la somma di € 229.148,91, oltre oneri riflessi, inerente la quota residua del Fondo Risorse finanziarie parte variabile, risulta stanziata ed imputata in relazione alle risorse specificatamente assegnate a ciascun settore, con i rispettivi atti dirigenziali dei competenti Responsabili di Settore e nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2023;

DI DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, la compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DI ATTESTARE, altresì, che la spesa è esigibile dal corrente anno;

DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 79 C.C.N.L. 16/11/2022 dell'anno 2023, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionali preposti;

DI STABILIRE di richiedere in merito il parere al Collegio dei Revisori dei Conti in uno al parere sulla ripartizione/utilizzo delle risorse annuali;

DI DISPORRE la trasmissione della presente al Servizio Finanziario, per quanto di competenza;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori ed ai soggetti sindacali.

Priolo Gargallo, 16-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
MARIA CONCETTA PICCIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO A

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
CALCOLO COSTITUZIONE DEL FONDO 2023

RISORSE STABILI		2023
Disposizione	Descrizione	Importo
art.79 c.1 lett. a), b), c), d) e comma 1-bis ccnl 16/11/2022		€ 227.182,56
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2019-2021		
art.79 c.1 lett. a) ccnl 16/11/2022	a) risorse art.67, commi 1 e 2 lett. a),b),c),d),e),f), g) del CCNL 2016-2018	€ 199.421,39
art.79 c.1 lett. a) ccnl 16/11/2022	a) risorse art.67, comma 2 lett. c) del CCNL 2016-2018 - RIA/SALARIO ANZIANITA' CESSATI 2022	€ 2.628,97
art.79 c.1 lett. b) ccnl 16/11/2022	b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 e si applica il comma 5	€ 10.309,00

no limite

art.79 c.1 lett. c) ccnl 16/11/2022	c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	-
art.79 c.1 lett. d) ccnl 16/11/2022	d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data 01/01/2021	1.959,10
art.79 c.1-bis ccnl 16/11/2022	I-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.	12.864,10
TOTALE RISORSE STABILI		227.182,56
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO		
RISORSE VARIABILI		2023
Disposizione	Descrizione	Importo

no limite

(annuo) no limite

	RISORSE VARIABILI Articolo 79, comma 2 e segg. del CCNL 2019-2021	€	253.675,28
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2019-2021			
	Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:		
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	€	-
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	€	-
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	€	25.000,00 si limite
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) Incentivi tecnici	€	177.385,41 no limite
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) Compensi Istat Art. 70 - Ter	€	15.000,00 no limite

<p>ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D</p>	<p>d) degli importi <i>una tantum</i> corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</p>	<p>€ 645,57</p>
<p>ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA D</p>	<p>e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</p>	<p>€ -</p>
<p>ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F</p>	<p>f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;</p>	<p>€ -</p>
<p>ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G</p>	<p>g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;</p>	<p>€ -</p>
<p>ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9</p>	<p>j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;</p>	<p>€ -</p>
<p>ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K</p>	<p>k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.</p>	<p>€ -</p>

si limite

ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA B	b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	1,20%	€ -	si limite
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA C	c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL;	11.763,50	€	si limite
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA C e COMMA 3	c.3 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.	3.262,80	€	no limite
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA D	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;	-	€	no limite a.p.
art.79 c.1 lett. b) - c. 5 ccnl 16/11/2022	b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 e si applica il comma 5 QUOTE UNA TANTUM ANNI 2021 E 2022	20.618,00	€	no limite a.p.
TOTALE RISORSE VARIABILI			€ 253.675,28	

TOTALE GENERALE		€ 480.857,84
	risorse residue ex art. 67, c. 1 e 2, non integralmente utilizzate in a.p. e art. 17 c.5 CCNL 1998/2001	€ 0,00
	TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 80 CCNL 16/11/2022	€ 480.857,84
<p>La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 ed in applicazione dell'art. 33 del D.L. n.34/2019 - c.d. Decreto Crescita</p>		
	Totale generale fondo	€ 480.857,84
	ex articolo 67 comma 2 lettera a	€ 10.732,80
	ex articolo 67 comma 2 lettera b	€ 1.814,90
		€ 10.309,00
	articolo 79 comma 1 lettera b	€ 1.959,10
	articolo 79 comma 1 lettera d	€ 12.864,10
	articolo 79 comma 1-bis	€ 37.679,90
	Totale	€ 216.266,21
	risorse decentrate variabili per compensi ex art. 113 D.Lgs.50/2016 e incentivi IMU non soggetti al limite	€ 253.946,11
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2023	€ 226.911,73
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2022	€ 226.911,73

**VISTO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI ALLEGATO ALLA DETERMINA N.
2526 del 16-11-2023**

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - STABILI E VARIABILI - EX ART. 79 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022. ANNO 2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile dei Servizi Finanziari di questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91, oltre che dell'art. 153 comma 5, D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con i seguenti movimenti contabili che sono stati regolarmente registrati.

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	Impegno
2865.0 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			202.851,16	2023.2551.1.
2865.20 ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE SU FES E FONDO STR U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale			48.278,58	2023.2552.1.
510.10 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU FES E FONDO STR U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			17.242,35	2023.2553.1.

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	Pre Impegno
2865.0 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			202.851,16	.
2865.20 ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE SU FES E FONDO STR U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale			48.278,58	.
510.10 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU FES E FONDO STR U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			17.242,35	.

Capitolo	CIG / CUP	Debitore	Importo	Accertamento

Priolo Gargallo, 16-11-2023

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. FRANCESCO BISOGNANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa